



## **CITTÀ DI ISERNIA**

Medaglia d'oro

### ***ORDINANZA N° Gen. 191 del 29/08/2024***

**Oggetto: MISURE DI SICUREZZA E PREVENZIONE IN OCCASIONE DELLA PUBBLICA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "MAGNASTORIA 2024" NEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI ISERNIA**

IL SINDACO

#### **PREMESSO:**

- che con Circolare n. 555/OP/0001991/2017/1 il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico, pose in evidenza la necessità di qualificare nell'ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni gli aspetti di safety per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti e quelli di security quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;
- che con circolare n. 11001/1/110/10 del 18/07/2018 il Ministero dell'Interno ha fornito nuove linee guida per la individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;
- VISTA la richiesta prot. n° 32442 del 15/07/2024 presentata dal Sig. Emilio Izzo, nato a Isernia il 17/02/1954 e ivi residente in via di San Lorenzo n° 29, in qualità di presidente dell'associazione Cartello Cultura "Preistoris", con sede in Isernia, vico Benedetto d'Isernia 18, intesa a ottenere le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione pubblica denominata "Magnastoria, edizione 2024" in programma il giorno 31 agosto 2024, dalle ore 18:00 fino alle ore 24:00, consistente nella rievocazione della tradizione culinaria locale e con essa occasione di intrattenimento e aggregazione sociale, tramite la installazione lungo il centro storico della città - da piazza Carducci fino alla chiesa di San Pietro Celestino V, sulla sede stradale di corso Marcelli - di una tavolata di circa 1000 metri in cui i partecipanti consumeranno le pietanze della tradizione locale, da loro già preparate, ovvero in alternativa, preparate dai ristoratori interessati all'evento e aderenti alla iniziativa, sui relativi tratti di pertinenza;
- DATO ATTO che l'affollamento previsto durante l'evento in programma è da ritenersi considerevole e, pertanto, vanno opportunamente valutati gli effetti derivanti dalla presenza di bevande in contenitori di vetro, nonché posate in acciaio inox o simili (restando autorizzato il solo uso di stoviglie in plastica o materiale bioplastico);
- che anche in occasione della predetta manifestazione si ritiene opportuno prevedere l'adozione di ogni misura possibile a tutela dell'incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

**VALUTATO** che l'utilizzo di contenitori di vetro (bottiglie, bicchieri, ecc) e/o di posate in acciaio inox o simili durante lo svolgimento della manifestazione può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare l'utilizzo delle posate e/o l'abbandono dei contenitori di vetro è idoneo a determinare l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

**VISTA** la licenza rilasciata in data 23/08/2024 dal Dirigente del Settore Tecnico per la manifestazione pubblica di rievocazione della tradizione culinaria locale di intrattenimento e ricreativa denominata "Magnastoria Edizione 2024",

**VISTO** l'ormai consolidato orientamento manifestato nel corso di più riunioni del "Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica", secondo il quale è necessario adottare provvedimenti urgenti finalizzati a limitare, in determinati orari ed in specifiche zone della città, l'utilizzo di contenitori in vetro e/o di altri oggetti che possono diventare strumenti atti ad offendere;

**CONSIDERATO** che:

- l'art.54 comma. 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

**VISTI**

- l'art.3 comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui "(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, ( ) dell'ambiente, (...)";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)".

**ATTESO** che per esigenze di pubblico interesse e a tutela dell'incolumità pubblica si rende opportuno disciplinare la vendita, anche per asporto, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro;

**VISTO** l' art. 50, comma 5 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e ii.;

**RITENUTO** che, come già in precedenti casi analoghi, l'ordinanza contingibile ed urgente rappresenta, al momento, l'unico strumento idoneo al contrasto di tale specifico fenomeno nelle forme in cui si manifesta nei luoghi del territorio comunale appresso indicati;

**VISTA** la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti del destinatario del provvedimento stesso;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la legge 18 aprile 2017 n. 48, conversione in legge del decreto 20.02.2017 n. 14;

## **ORDINA**

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

- **è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione e introduzione di alimenti e/o bevande di qualsiasi genere, in contenitori di vetro;**
- **è fatto divieto a chiunque di introdurre, possedere e/o comunque utilizzare nell'area interessata dalla manifestazione, contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro, nonché posate in acciaio o simili;**
- **è fatto obbligo di utilizzare posate e bicchieri in materiale bioplastico (o di carta o plastica).**

(I divieti di cui ai precedenti punti, non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali delle attività commerciali e/o di somministrazioni di alimenti e bevande);

## **AVVISA**

Fatte salve, ove applicabili le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Se la violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore, ivi compreso l'avvio di procedimento ex art. 100 TULPS;

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso, in caso di inosservanza della presente ordinanza, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 50,00 salvo spese di notifica e altri oneri di legge di procedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.  
All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.  
L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

## **AVVERTE**

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 è possibile impugnare il presente provvedimento:

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.  
Per le violazioni amministrative accertate alle disposizioni della presente ordinanza, l'Autorità competente a ricevere opposizioni e scritti difensivi, ai sensi dell'art. 18 della legge 241/1990, è il Sindaco.

## **DISPONE**

altresì che:

- la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e ne sia data massima diffusione con ogni mezzo – pubblicata sul sito internet del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”;

Essa sarà, altresì, inviata:

- alla Prefettura di Isernia
- alla Questura di Isernia
- al Comando provinciale dei Carabinieri - Isernia
- al Comando provinciale della Guardia di finanza – Isernia
- al Comando di Polizia Municipale – sede
- all'ASREM - Isernia
- allo Sportello Unico per le attività Produttive – sede

**il Sindaco**  
**Castrataro Piero / ArubaPEC S.p.A.**